

IL CONSIGLIO DI STATO CHIARISCE IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA

UN ANNO AL MILITARE

LA FERMA VALE COME SERVIZIO ANNUALE

da Italia Oggi del 6/4/2004

Il servizio militare vale nelle graduatorie permanenti, ma solo per un anno. "Il periodo annuale di servizio militare va considerato senza tenere conto delle cadenze dell'anno scolastico, e cioè attribuendo il medesimo punteggio a tutti coloro che lo abbiano svolto, senza attribuire rilievo alla data in cui esso abbia avuto inizio". Lo ha stabilito il Consiglio di stato, con la sentenza n. 1453/2004 depositata il 18 marzo scorso (sul sito: www.giustizia-amministrativa.it). "Una sentenza che fornisce un importante contributo interpretativo nella materia del riconoscimento del servizio militare", spiega a ItaliaOggi Roberto Scognamiglio, legale di parte resistente.

IL FATTO

La questione riguardava un docente precario che si era visto annullare parte del punteggio di servizio maturato durante il servizio militare. Ciò perché il servizio di leva era stato prestato a cavallo di due anni scolastici e questo fatto aveva determinato una supervalutazione dello stesso periodo. In buona sostanza, il docente, anziché ottenere il punteggio relativo a un solo anno, era riuscito a far valere la somma dei punteggi relativi ai 180 giorni prestati in un anno scolastico (che bastano per maturare l'anno di servizio). E a ciò aveva aggiunto i mesi maturati nell'anno scolastico successivo. Scavalcando un docente che per questo motivo aveva impugnato la graduatoria, riuscendo a ottenerne l'annullamento da parte del Tar della Campania (sezione di Napoli, sentenza n. 3177/2003). Dopo questa pronuncia, però, il docente interessato aveva prodotto ricorso in appello. Di qui l'ulteriore pronuncia da parte del Consiglio di stato, che però ha confermato la sentenza dei giudici di primo grado.

IL PRINCIPIO

I giudici amministrativi hanno affermato che il periodo di ferma annuale va considerato quale presupposto per la maturazione del punteggio relativo a un anno di servizio. E non alla stregua di periodi che incidono sulla maturazione del punteggio, come se si trattasse di servizi prestati in anni scolastici diversi. Anche se il periodo di ferma è stato prestato a cavallo di due anni scolastici. Tanto più che l'articolo 8, comma 2, del decreto n. 103 del 4 giugno 2001 "ha inciso sull'attribuzione dei punteggi nel caso di coincidenza", si legge nella sentenza, "e ha unicamente disposto che il periodo di servizio militare vada considerato per la fase temporale in cui vi sia stato effettivo svolgimento (senza finzioni di spostamenti, tali da incidere sulle attribuzioni di punteggi)".